

INFORMATIVA - IMU 2014

Imposta Municipale Propria

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014

N.B. Dal 2014 l'IMU per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Comune	Aliquota di Base	Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8-A/9	Detrazione di base per Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8-A/9	Maggiorazione della detrazione di base per figli di età non superiore a ventisei anni
SCALEA	1,06%	0,6 %	€ 200	Non prevista dalla legge per il 2014

DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE 2014

ALIQUOTA DI BASE		
<p>1) L'IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI E' INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO CATASTALE "D" (IMMOBILI PRODUTTIVI).</p> <p>2) PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE "D" :</p> <p>a) 0,76% quota "fissa" riservata allo stato con codice tributo 3925</p> <p>b) 0,30%, quota a favore del comune, con codice tributo 3930</p> <p>N.B. : gli immobili in categoria D/10 esenti dal 2014</p>	<p>QUOTA COMUNE</p> <ul style="list-style-type: none">- codice tributo comune 3914 (terreni)- codice tributo comune 3916 (aree fabbricabili)- codice tributo comune 3918 (altri immobili)- codice tributo comune 3930 (solo per categoria D) <p>QUOTA STATO</p> <ul style="list-style-type: none">- codice tributo stato 3925 (solo per categoria D)	<p>Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, diversi da abitazione principale e pertinenze.</p> <p>(fabbricati strumentali agricoli esenti)</p> <p>versamento in acconto pari al 50% dell'imposta dovuta entro il 16/06/2014, saldo entro il 16/12/2014.</p> <p>È possibile il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014.</p>
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 – A/8 – A/9		

<p>L'IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE</p>	<p>INTERA SOMMA AL COMUNE</p> <p>- codice tributo comune 3912</p>	<p>N.B. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.</p>
--	--	---

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA "IMU" 2014

<p>VERSAMENTO IN 2 RATE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1^ RATA entro 16 giugno - 2^ RATA saldo entro 16 dicembre - È possibile il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno
------------------------------------	--

DICHIARAZIONI IMU e PERTINENZE

<p>DICHIARAZIONI IMU</p>	<p>Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta</p>	<p>I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.</p>
<p>PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</p>	<p>Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7</p>	<p>Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto</p>

		separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell'imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi
--	--	---

CODICE COMUNE I489		
CODICI TRIBUTO VERSAMENTO MODELLO F24 – IMU 2014		
DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 per categorie catastali A/1 – A/8 – A/9	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913 ESENTI DAL 2014	-
IMU - imposta municipale propria per terreni	3914	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D”	3930	3925
Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione “IMU e altri tributi locali”.		